

STUDIO DE CHECCHI

Servizi integrati in materia di Lavoro

Campodarsego, 8 marzo 2017

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Prot. P – 06/2017

OGGETTO: Aggiornamenti in materia di Amministrazione del Personale

DECRETO "MILLEPROROGHE" 2017

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017, la Legge n. 19 del 27 febbraio 2017 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016 (c.d. "Milleproroghe" 2017). La Legge è in vigore dal 1° marzo 2017, di seguito le principali novità per i datori di lavoro quali sostituti d'imposta.

OBBLIGO DI ASSUNZIONE DISABILI

L'art. 3, comma 3-ter dispone lo slittamento **al 1° gennaio 2018** dell'entrata in vigore dell'obbligo di avere in forza un disabile **contestualmente** al raggiungimento del limite di **15** lavoratori computabili per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione.

In buona sostanza **dal 1° gennaio 2018** risulta abrogata la disposizione in base alla quale per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti (nonché per i partiti politici, sindacati, ecc.) l'obbligo di assumere un disabile sorge soltanto nel momento in cui si procede ad una nuova assunzione.

Dal 1° gennaio 2018 per i suddetti datori di lavoro l'obbligo di assumere un disabile scatterà automaticamente, senza necessità di attendere una nuova assunzione.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'INAIL AI FINI STATISTICI E INFORMATIVI

L'art. 3, comma 3-bis dispone lo **slittamento** dal 12 aprile 2017 **al 12 ottobre 2017** del termine di decorrenza dell'**obbligo di trasmissione all'INAIL** da parte dei datori di lavoro della comunicazione a fini statistici e informativi contenente i dati relativi agli infortuni che comportano **l'assenza dal lavoro di almeno un giorno**, escluso quello dell'evento, disciplinato dall'art. 18, comma 1-bis, D.Lgs n. 81/2008.

LIBRO UNICO DEL LAVORO

L'art. 3, comma 3-quater dispone la proroga **al 1° gennaio 2018** dell'obbligo di tenuta del LUL, in modalità telematica, presso il Ministero del Lavoro.

Il Ministero del Lavoro, con apposito decreto, definirà le modalità tecniche ed organizzative per la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel LUL.

STUDIO DE CHECCHI

Servizi integrati in materia di Lavoro

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI

Al fine di favorire il miglioramento dei livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione l'INPS interviene con la circolare n. 40 del 28 febbraio 2017 sulla nuova agevolazione che riguarda le assunzioni effettuate nell'intero territorio nazionale, ad esclusione delle assunzioni effettuate nella Provincia Autonoma di Bolzano.

Soggetti interessati e requisiti

L'incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumano personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.

L'incentivo spetta per l'assunzione di giovani che si registrano al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" (in breve "**Programma Garanzia Giovani**").

Possono registrarsi al Programma i **giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni** cosiddetti **NEET - Not [engaged in] Education, Employment or Training**, cioè **non inseriti in un percorso di studi o formazione** - in conformità con quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13 - e che risultano essere disoccupati ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 150/2015.

L'incentivo spetta per le **assunzioni a tempo determinato** - anche a scopo di somministrazione - di durata **pari o superiore a sei mesi** e per le assunzioni - anche a scopo di somministrazione - **a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017**. Rientrano nel campo di applicazione dell'agevolazione **anche** i rapporti di **apprendistato professionalizzante**.

L'incentivo è riconoscibile nei **limiti delle risorse** specificatamente **stanziati**, pari a euro 200.000.000,00.

L'incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore e riguarda:

- il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 4.030,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (comprese le proroghe);
- la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 8.060,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.

L'incentivo è subordinato alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:

- all'adempimento degli obblighi contributivi;
- all'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - relativo all'applicazione degli aiuti "*de minimis*" - o, in alternativa, oltre tali limiti nell'ipotesi in cui l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

Procedimento per l'istanza

Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "**OCC.GIOV.**", disponibile sul sito internet www.inps.it. - una **domanda preliminare** di ammissione all'incentivo.

Il modulo telematico di richiesta dell'incentivo sarà reso disponibile **entro 15 giorni** dalla data di pubblicazione della circolare n. 40 del 28 febbraio 2017.

L'incentivo sarà autorizzato dall'Inps in base **all'ordine cronologico di presentazione** delle istanze.

Le sole istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico - pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta del bonus - saranno elaborate secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

STUDIO DE CHECCHI

Servizi integrati in materia di Lavoro

CONGEDO DI PATERNITA' 2017

L'INPS, con il Messaggio n. 828 del 24 febbraio 2017, interviene per fornire chiarimenti sul **congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori**, disciplinato dall'art. 4, comma 24, lettera a) della Legge n. 92/2012 e dal Decreto 22 dicembre 2012.

Congedo obbligatorio

Per quanto riguarda il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti l'INPS precisa che, con la Legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017), tale istituto è stato **prorogato** anche per le **nascite e le adozioni/affidamenti avvenute** nell'anno solare **2017**.

Preme ricordare che il congedo obbligatorio è pari, **per l'anno 2017**, a **2 giorni** da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Per beneficiare del congedo e del relativo trattamento economico (indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100%) i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro le date in cui intendono assentarsi, senza necessità di presentare domanda all'INPS.

Congedo facoltativo

Il **congedo facoltativo** per i padri **non è stato prorogato per l'anno 2017** e pertanto non potrà essere fruito né indennizzato da parte dell'INPS.

PREMIO NASCITA 800 EURO

L'Inps, con la circolare n. 39 del 27 febbraio 2017, fornisce la disciplina di dettaglio della nuova misura che prevede un **premio di 800 euro per la nascita o l'adozione di un minore** (art. 1, comma 353 legge di Bilancio 2017).

Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza in Italia;
- cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane;
- per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE

Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

- compimento del 7° mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza;
- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza o affidamento preadottivo internazionale

Il beneficio è concesso in un'unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento) ed è corrisposto su domanda della madre avente diritto all'INPS.

La domanda va presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e va corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto oppure se la domanda del premio è presentata in relazione al parto, la madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino.

Per quanto riguarda i requisiti Isee **non sono previsti limiti economici**.

Con successivo messaggio **saranno fornite le specifiche istruzioni per le modalità di presentazione delle domande telematiche**, senza alcun pregiudizio per le aventi diritto dal 1° gennaio 2017.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio De Checchi Lavoro S.r.l.